

# La Pandemia Covid-19 autorizza a derogare la regola canonica dell'assoluzione necessariamente preceduta dalla confessione individuale? (can. 961 CIC)

---

di **Stefano Testa Bappenheim**\*

stefano.testa-bappenheim@unicam.it

In questo periodo sussiste un gravissimo stato emergenziale globale a livello mondiale anche extraecclesiale, come ripetuto *expressis verbis* [varie volte](#) da Papa Francesco, che nell'Angelus del 22 u.s. ha lanciato l'allarme: "In questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il Cielo. Invito tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le Comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo, Dio onnipotente"<sup>1</sup>, e ha sottolineato la straordinaria pericolosità della situazione nel '[Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia](#)', sicché appare particolarmente significativo e rilevante che la Penitenzieria Apostolica, il 20 marzo u.s. abbia emanato la nota "[circa il Sacramento della Riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia](#)", con la quale *alio modo dicto* ha dichiarato 'Defcon-2'.

Il 20 marzo scorso la Penitenzieria apostolica ha emanato una nota in cui *ea ipsa* dichiara di ritenere sussistenti le ipotesi stabilite dal can. 961, § 1, n. 2, per

---

\*Docente di Diritto ecclesiastico, Università di Camerino.

<sup>1</sup> FRANCESCO, [Angelus](#) del 22 marzo 2020.

dare l'assoluzione in forma generale a più penitenti insieme, senza la loro previa confessione individuale. Rileva infatti la 'gravis necessitas' che autorizza i Vescovi diocesani (ex can. 961 § 2) a servirsi delle speciali facoltà previste ex can. 961 § 1.

In effetti, il can. 960 prevede come unico modo *ordinario* per ricevere l'assoluzione da parte di un sacerdote la confessione individuale e completa. L'assoluzione generale è prevista dal Codex solo per situazioni assolutamente emergenziali di carattere generale, ed è la fattispecie prevista dal can. 961, § 1, al n. 2 (la 'gravis necessitas', cui si riferisce la Segnatura), oppure di carattere personale, prevista al n. 1 (l'imminente 'periculum mortis').

Il can. 961, § 2, dunque, rinvia la decisione ai Vescovi diocesani, nel cui ambito si possono individuare due linee di pensiero: da un lato, infatti, vi sono stati molti Vescovi ed Arcivescovi che si sono avvalsi di questa facoltà dichiarando lo stato di emergenza totale globale generale, e concedendo ai propri sacerdoti il potere d'impartire l'assoluzione generale, ed appare interessante rilevare come si tratti di fattispecie non geograficamente circoscritta: facendo una panoramica non esaustiva (anche perché l'elenco è in continuo aggiornamento), possiamo ricordare: in Italia, l'Arcivescovo di Arezzo (S.E. [Mons. Fontana](#)), ed

il Vescovo di San Marino<sup>2</sup>; in Scozia, il Vescovo di Motherwell<sup>3</sup>; negli Stati Uniti, i Vescovi di Albany (NY)<sup>4</sup>, Pittsburgh (PA)<sup>5</sup>, Fort Worth (TX)

---

<sup>2</sup> S.E. Mons. Turazzi, che la concede per [“i sacerdoti assistenti religiosi presso le strutture, i presidi ospedalieri e le case di Cura”](#).

<sup>3</sup> S.E. Mons. Toal, che la concede a tutti: “I give all celebrants permission to celebrate the 3rd Form of the Rite of Reconciliation – General Absolution. This can only be used in exceptional circumstances, which is clearly the case at present. I recognise also that those who attend Daily Mass would probably wish to go to Confession before Easter, and that will be difficult in the weeks ahead. By celebrating the Sacrament in this way, they are receiving the consolation of the Lord’s mercy and forgiveness as they face this prolonged period without Mass and Holy Communion. If someone present at Mass tomorrow is living with grave sin they are still required to make an individual confession as soon as possible. I ask priests to carry out this instruction and to explain to the faithful the reason for celebrating the sacrament in this way. I recommend that a reasonable amount of time is allowed for people to examine their conscience and express their sorrow communally before the absolution and to joyfully pray the Gloria in thanksgiving for the Lord’s forgiveness”, v. [qui](#).

<sup>4</sup> S.E. Mons. Scharfenberger, impartibile a tutti, dietro autorizzazione ad hoc volta per volta, salvo casi di super-emergenza: “As of March 22, beginning at 8 pm, we will be in a situation of ‘grave necessity’ with respect to the granting of permission for general absolution in certain cases. This is due to the Order of Governor Cuomo (03.20.20), which means it is not possible for people to celebrate individual confession/reconciliation. Therefore, priests may give general absolution in *certain* cases. Please contact either of the Vicars General [...] to see whether the conditions are in place for the giving of general absolution, and only then to receive the necessary mandate by the Vicar General. As is always the case, if you must give general absolution immediately due to some unforeseen and urgent situation (that is before checking with either of the Vicars General), you must notify one of them as soon as possible after the absolution has been given. It should be remembered that serious sins that could not be confessed at the granting of general absolution should be confessed in due time”, v. [qui](#).

<sup>5</sup> S.E. Mons. Zubik, la concede per i malati ed il personale medico-sanitario: “Therefore, in hospitals, nursing homes and other healthcare facilities, where a priest is not allowed to personally interact with patients or staff due to COVID-19 restrictions, he may grant general absolution. The faithful are to know that he is offering absolution and his voice should be able to be heard by those receiving absolution, this could be over a PA system or by some other means. If a priest imparts general absolution, he is to inform penitents of the need to confess serious sins at the earliest possible moment”, v. [qui](#).

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

<sup>6</sup>, Lexington (KY)<sup>7</sup>, gli Arcivescovi di Santa Fe (NM)<sup>8</sup>, Cincinnati (OH)<sup>9</sup>; in Giappone, l'Arcivescovo di Tokyo<sup>10</sup>; in Terra Santa, l'Amministratore Apostolico<sup>11</sup>; in Messico, l'Arcivescovo di Chihuahua<sup>12</sup> e quello di Puebla<sup>13</sup>, l'Amministratore apostolico (e Vescovo emerito) di Querétaro<sup>14</sup>, il Vescovo di Texcoco<sup>15</sup>; in Nicaragua, il Cardinale Arcivescovo di Managua<sup>16</sup> ed il Vescovo di

---

<sup>6</sup> S.E. Mons. Olson, che dapprima la concede solo ai malati ed al personale medico-sanitario: “1. Apart from immediate danger of death, authorization of general confession and absolution according to the prescript of canon 961 § 1, 2°, is restricted to celebrations within hospitals and nursing homes including residents, staff and all workers present. General absolution remains forbidden elsewhere in the diocese”, v. [qui](#), mentre in un secondo momento la estende anche alle prigioni: “In the time since promulgating that instruction [quella appena citata, NdA], I have received pious and zealous requests from the clergy of the diocese to extend that authorization for general absolution beyond hospitals and nursing homes to also include all jails, prisons and detention centers located within the territory. I am pleased to grant these requests motu proprio, and do hereby judge that the same onerous conditions of grave necessity laid out in canon 961 § 1, 2°, also apply to the incarcerated and detained within the diocese for the duration of the state of emergency on account of the COVID-19 pandemic. Furthermore, I decree that the diocesan norms laid out in the aforementioned instruction are to be likewise interpreted and diligently applied in the granting of general absolution not only for all residents, staff, and workers present inside hospitals and nursing homes within the territory, but also for similar such persons within all jails, prisons, and detention centers as well, without prejudice to the prescripts of universal and particular law as well as those liturgical adaptations already in force throughout the diocese”, v. [qui](#); v., per l'impostazione teorica generale, P.L. CONSORTI, *L'assistenza religiosa ai carcerati*, in *AGFS*, 1988, pp. 39 ss.; ID., *Alcuni cenni sulle origini della pena carceraria secondo il diritto canonico e civile*, in *DE*, 1986, pp. 354 ss.; J.I. ARRIETA, *La asistencia religiosa, particular referencia a los centros de especial sujeción: fuerzas armadas, centros de detención y centros sanitarios*, in AA.VV., *La Libertad religiosa. Memoria del IX Congreso internacional de Derecho Canónico*, México, 1996, pp. 219 ss.

<sup>7</sup> S.E. Mons. Stowe, che la permette solo ai malati: “[...] if conditions become such that a number of patients in the same hospital ward or a place functioning as a hospital ward are in need of absolution, general absolution could be offered to them with a simple explanation by the priests of how the penitents are to participate: ideally with a brief passage from Scripture, an act of penance and the formula of general absolution. In necessity, only the formula of absolution is necessary. Every priest with faculties in the Diocese of Lexington has my authorization to use general absolution in the circumstances described above”, v. [qui](#).

<sup>8</sup> S.E. Mons. Wester, che la estende a tutti: “2) General Absolution: In case of sudden need to impart absolution to several faithful together due to: 1) imminent danger of death; 2) insufficient time to hear individual confessions; 3) grave necessity, priests are to: a. Inform the Archbishop if possible. If imparted due to insufficient time or ability to inform the Archbishop beforehand, do so as soon as possible; b. Accompany the general absolution with a reminder

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

---

that they are obliged to seek individual sacramental confession as soon as possible if they are able and the sacrament is available. I emphasize that general absolution should be imparted only in those cases where the current pandemic and/or the imminent danger of death make it necessary. This would include, but is not limited to, circumstances where the priest cannot enter a ward with dying COVID-19 patients or even with those who will hopefully recover but would be comforted by the absolution of their sins”, v. [qui](#).

<sup>9</sup> S.E. Mons. Schnurr, che la accorda solo a chi si trovasse in un reparto ospedaliero: “However, at this time, Archbishop Schnurr has authorized priests to use general absolution CF: confer the Rite of Reconciliation of Several Penitents with General Confession and Absolution in ONLY the following situation: 1)A hospital ward, 2)In which there is danger of death, 3)And individual confessions are deemed impossible, 4)And the penitents are instructed that they are to confess their sins individually when they next have the opportunity”, v. [qui](#).

<sup>10</sup> S.E. Mons. Kikuchi, che la ammette per tutti: “General absolution refers to imparting collective absolution, without prior individual confession, where there is “grave necessity,” such as an imminent danger of death. The Apostolic Penitentiary believes that a case of “grave necessity” has already occurred, especially in places most affected by the pandemic contagion, at this present situation until it subsides. However, general absolution to every person each time will not be imparted individually, and will only be applicable for occasions when there are several faithful seeking the Sacrament of Reconciliation, all of whom “resolve to confess serious sins in due time, which at that time could not be confessed” (Can. 962, §1) when the situation normalizes. Each parish may respond differently according to the needs of the situation. However, I have granted permission, on this occasion, to all the parish priests of the Tokyo Archdiocese to provide opportunities to impart general absolution”, v. [qui](#) e [qui](#) (di cui si conserva screenshot, NdA).

<sup>11</sup> S.E. Mons. Pizzaballa, che la permette “Negli ospizi per anziani, negli ospedali e nelle case di accoglienza per disabili o di altro genere, dove comunque sono raccolte diverse persone in stato di necessità, è possibile dare assoluzioni collettive, come prescritto dal Codice di Diritto Canonico (961§2). I sacerdoti rileggano il rito del sacramento nella parte che riguarda questa possibilità, senza inventare nulla di nuovo o di diverso”, v. [qui](#) (di cui si conserva screenshot, NdA)

<sup>12</sup> S.E. Mons. Weckmann, “6. Autorizo a los Sacerdotes dar la Absolución General al terminar la Misa Dominical del 22 de Marzo (que es mañana), a los Fieles que estén en posibilidad de recibirla”, v. [qui](#).

<sup>13</sup> S.E. Mons. Sánchez Espinosa, che la estende a tutti, “[...] confiero a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles (diocesanos y religiosos), la facultad de administrar la ABSOLUCIÓN GENERAL, únicamente durante el tiempo de la contingencia sanitaria con motivo de la presencia de coronavirus”, v. [qui](#) (di cui si conserva screenshot, NdA).

<sup>14</sup> S.E. Mons. Gasperín la concede ai malati: “c) Nuestra situación. Durante el tiempo que dure el Covid-19 podrá impartirse la absolución general en los casos de aglomeración de enfermos, por ejemplo en los hospitales o casas de asistencia, hogares concurridos en cuarentena, o cuando la absolución individual no sea humanamente posible, procurando que los enfermos puedan escuchar las palabras de la absolución. [...]”

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

---

e) Posibilidad. Cuando no sea posible observar estas precauciones y haya sido solicitado el sacramento de la reconciliación, procedase a impartirlo con absolución general. Estos casos pueden presentarse durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Donde felizmente y con certeza no exista la pandemia, ni peligro de contagio, se observará la práctica acostumbrada.

f) Derecho permanente pero limitado. Por tanto, permanece el derecho de los fieles de pedir la reconciliación individual, pero está limitado por la gravedad de las circunstancias. Durante la pandemia la administración del sacramento de la reconciliación por medio de la absolución general, es enteramente legítima. Deben observarse las cautelas arriba anotadas, especialmente la absoluta guarda del sigilo de la confesión y la debida reserva. La Iglesia administra los sacramentos en el contexto de la caridad pastoral del celebrante y de la petición razonable de los fieles.

5°. Validez de la absolución general. Para la validez de la absolución general, es decir, para obtener la gracia del perdón de los pecados, veniales o mortales, se necesitan los siguientes requisitos indispensables de parte del penitente: La debida disposición y el propósito de confesar los pecados graves aquí perdonados, en la próxima confesión individual tan pronto como sea posible, “de no interponerse causa justa” (Cf c. 963). En nuestro caso, es posible que, para algunas personas, esto sólo sea realizable hasta el término de la pandemia. Todo perdón de los pecados pasa por manos de la santa Iglesia y el corazón de su esposo y cabeza, Jesucristo”, v. [qui](#) (dí cui si conserva screenshot, NdA).

<sup>15</sup> S.E. Mons. Sancilla Sánchez apre la possibilità a tutti: “Los sacerdotes, al tenor del Derecho Canónico, den a los fieles la absolución general sin confesión individual, en las fechas programadas de confesiones cuaresmales en cada decanato”, v. [qui](#).

<sup>16</sup> S. Em.za il Card. José, che la ammette per tutti: “Sobre el Sacramento de la Reconciliación: autorizo al clero en la Arquidiócesis aplicar la absolución general prevista en las disposiciones de la Penitenciaría Apostólica, recordando a los fieles que la reciben la obligación de acercarse a la confesión individual concluida esta situación especial. quienes no puedan asistir ante el ministro del sacramento recordarles la enseñanza sobre la contrición perfecta. (cfr. C 961, §2 CIC; CC 1452)”, v. [qui](#).

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Granada<sup>17</sup>; in Malaysia, l'Arcivescovo di Kota Kinabalu<sup>18</sup> e i Vescovi di Malacca Johore<sup>19</sup> e di Penang<sup>20</sup>.

Vi sono poi da ricordare almeno (finora) tre Conferenze Episcopali che hanno collegialmente non solo definito i criteri generali, ex can. 961 § 2, ma anche stabilito che ricorrono le condizioni di emergenza prevista dal § 1<sup>21</sup>: si

---

<sup>17</sup> S.E. Mons. Solorzano Pérez la rende applicabile per tutti: “Para evitar el contagio del virus, la Iglesia permite en sus normas canónicas (can. 961 § 2 y el Catecismo de la Iglesia Católica #1452) que quienes acuden al sacramento de la Reconciliación se les dé la absolución general de sus pecados, con el compromiso que se puedan confesar individualmente lo más pronto posible pasada la crisis de la pandemia. Por ello, autorizo a los sacerdotes de nuestra Diócesis, ejercer esta práctica en lo que queda del Tiempo de Cuaresma y Semana Santa”, v. [qui](#) (di cui si conserva screenshot, NdA).

<sup>18</sup> S.E. Mons. Wong, che la generalizza: “Dates and times for the yearly Penitential Services in the parishes for Lent (beginning from 2<sup>nd</sup> March 2020) has been published. However, to avoid the numerous and close personal contact individual confession involve, and as a prudent precaution against the possible spread of the COVID-19, the Archdiocese of Kota Kinabalu ha decides on the following: [...] 4. Instead of personal confessions however, the priest shall give General Absolution to all present”, v. [qui](#).

<sup>19</sup> S.E. Mons. Paul, che l'applica a tutti: “[...] Penitential Service continues [with full liturgy of the Word (2 Readings); homily, examination of conscience, act of contrition, common penance to be fulfilled, general absolution to all present]”, e rinvia alle disposizioni dell'Arcidiocesi di Kota Kinabalu, v. [qui](#).

<sup>20</sup> S.E. Mons. Francis la moltiplica: “Due to this grave and urgent necessity’, the Bishop of Penang, Rt Rev Sebastian Francis has decided that at all Masses within the weekend of March 22 and 29, 2020 on the 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> Sundays of Lent, the presiding priest shall give a General Absolution will be given to all present.’ As for the chapels and Mass centres in the Diocese of Penang, this general absolution will be done at any time during the Season of Lent. However, priests are requested to make themselves available for individual confessions as and when required”, v. [qui](#).

<sup>21</sup> V. L. NAVARRO, *Manifestazioni giuridiche della comunione fra i vescovi*, in *IE*, 1991, pp. 573 ss.; J.T. MARTIN DE AGAR, *Normativa de las Conferencias episcopales sobre el Sacramento de la Penitencia*, in *AC*, 1992, pp. 497 ss.; A. RICCARDI, *Chiesa del papa e Chiesa locale*, in *AA.VV.*, *Divinarum rerum notitia: la teologia tra filosofia e storia. Studi in onore del Cardinale Walter Kasper*, Roma, 2001, pp. 347 ss.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

tratta della Conferenza episcopale ungherese<sup>22</sup>, di quella del Sudafrica<sup>23</sup> e di quella delle Filippine<sup>24</sup>.

Quest'applicazione vieppiù crescente non rischia di modificare l'eccezionalità dell'ipotesi? Per rispondere, è utile tracciare un quadro descrittivo che offra il senso del dipanarsi della regola nel tempo, giacché l'attuale disposizione codicistica è frutto di un'interessante evoluzione storica: fra i varî precedenti dell'assoluzione generale impartita ai soldati prima della battaglia, possiamo ricordare quella di Papa San Leone IX, che nel 1053 la impartì a tutti i suoi soldati prima della battaglia di Civitate, contro i Normanni<sup>25</sup>.

Già nel 1915, pochi mesi dopo l'inizio della Iª Guerra mondiale, la Sacra Penitenzieria<sup>26</sup>, con Declaratio del 6 febbrajo 1915, permise ai cappellani militari<sup>27</sup> l'assoluzione generale dei soldati chiamati al fronte anche senza loro precedente confessione, se questa fosse stata impossibile<sup>28</sup>. Un documento immediatamente successivo (che richiama e cita una precedente risposta del 1912 ad

---

<sup>22</sup> “Dovuto alla situazione straordinaria – anche qui fino alla revoca ed in vigore da subito – diamo il permesso d'impartizione di assoluzione in modo generale (CIC cann. 961-963). [...] Presente decreto è valido per tutte le diocesi d'Ungheria di rito latino”, v. [qui](#).

<sup>23</sup> “Safer measures are to be taken in administering the Sacrament of Penance and Reconciliation. Necessary permission will be granted for general absolution for the duration pandemic”, v. [qui](#).

<sup>24</sup> “Since the Lenten season is the time for Kumpisalang Bayan, each bishop may grant the permission for the use of General Absolution in this cases”, v. [qui](#).

<sup>25</sup> V. C. MUNIER, *Le pape Léon IX et le droit canonique de son temps*, in AA.VV., *Léon IX et son temps: Actes du colloque international organisé par l'Institut d'Histoire Médiévale de l'Université Marc-Bloch, Strasbourg-Eguisheim, 20-22 juin 2002*, Turnhout, 2007, pp. 385 ss.

<sup>26</sup> Per la prospettiva teorica generale, v. P.L. CONSORTI, *Guerra giusta? Tra teologia e diritto*, in RDC, 2004, pp. 69 ss.; ID., *La Chiesa in armi*, in RTM, 2000, pp. 209 ss.

<sup>27</sup> J.M. BERGOGLIO, *Ponerse la patria al hombro*, Buenos Aires, 2004, pp. 23 ss.; R. MOROZZO DELLA ROCCA, *La fede e la guerra: cappellani militari e preti-soldati, 1915-1919*, Roma, 1980, *passim*; A. CRESCENZI, *I cappellani militari italiani e l'“inutile strage”*, in AA.VV., *Benedetto 15.: Papa Giacomo Della Chiesa nel mondo dell'inutile strage*, Bologna, 2017, pp. 190 ss.

<sup>28</sup> “Declaratio de absolutione impertienda militibus ad praelium vocatis.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

una richiesta proveniente da Vescovi francesi<sup>29</sup>) ampliò la portata dell’assoluzione generale, che poteva essere impartita a tutti i soldati mobilitati, e non più soltanto a quelli inviati al fronte<sup>30</sup>.

Queste pronunce della Penitenzieria, nettamente a favore della *salus animarum*<sup>31</sup>, avvengono mentre i lavori per la redazione del Codex del 1917 erano ormai avanzati, e non sembra – per quanto è dato sapere sulla base di una prima, rapida e preliminare ricerca – che gli schemi sui (futuri) canoni relativi al Sacramento della penitenza prevedessero un’ipotesi di assoluzione generale senza confessione.

---

Proposito huic sacrae Poenitentiarie dubio: “An liceat milites ad praelium vocatos, antequam ad sacram Communionem admittantur, absolvere generali formula, seu communi absolutione, sine praecedente confessione, quando tantus est eorum numerus, ut singuli audiri nequeant, doloris actu debite emisso?” Eadem sacra Poenitentaria, mature consideratis expositis, benigne sic annuente sanctissimo Domino nostro Benedicto Papa XV, respondendum esse censuit: “Affirmative. Nihil vero ob stare quominus sic absoluti in praefatis adiunctis ad sacram Eucharistiam suscipiendam admittantur. Ne omittant vero cappellani militum, data opportunitate, eos docere absolutionem sic impertiendam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint, iisdemque obligationem manere integram confessionem suo tempore peragendi, si periculum evaserint”, in *AAS*, 1915 (VII), p. 72, e [qui](#).

<sup>29</sup> Sui sentimenti nazionali e sul ‘patriottismo repubblicano’ del mondo cattolico francese, v. M. D’ARIENZO, *La laicità francese: ‘aperta’, ‘positiva’ o ‘im-positiva’?*, in *DeR*, 2011, pp. 354 ss.; EADEM, *La “religione della laicità” nella Costituzione francese*, in P. BECCHI – V. PACILLO, *Sull’invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Lugano, 2013, pp. 139 ss.; P. VALDRINI, *Il principio di laicità nel diritto francese. Neutralità dello Stato e libertà dei cittadini*, in *Eph.*, 2015, pp. 39 ss.; M. IMPAGLIAZZO, *Francia e S. Sede nella Grande guerra*, in *Studium*, 1992, pp. 43 ss.; F. FEDE – S. TESTA BAPPENHEIM, *Dalla laïcité di Parigi alla Nominatio Dei di Berlino, passando per Roma*, Milano, 2007, pp. 11 ss.

<sup>30</sup> “Dubium de militibus in statu bellicae convocationis

Proposito huic sacrae Poenitentiarie dubio: Utrum miles quicumque in statu bellicae convocationis, seu, ut aiunt, mobilitationis, constitutus, ipso facto equiparari possit iis qui versantur in periculo mortis, ita ut a quovis obvio sacerdote possit absolvi.

Resp. Detur responsum diei 18 martii 1912, ad Episcopum V., nempe: Affirmative, iuxta regulas a probatis auctoribus traditas”, in *AAS*, 1915 (VII), p. 282.

<sup>31</sup> J.I. ARRIETA, *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, in *IE*, 2000, pp. 343 ss.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Terminata la guerra, queste speciali facoltà furono revocate con un decreto del 22 febbraio 1919<sup>32</sup>, tornando alla confessione individuale necessaria ch'era stata teologicamente definita al Concilio di Trento<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> “Decretum de cessatione quarumdam facultatum quae sacerdotibus durante bello concessae sunt.

Quum atrox bellum, quod plures annos Europam cruentabat, Dei miserentis gratia, finem tandem habuerit, oportet ut, cessante causa; facultates quoque extraordinariae circumscribantur quae sacerdotibus, militaribus copiis addictis, in suum ac militum bonum fuerunt tributae. Ne autem, in re tam gravi, angustiis et ambiguitatibus pateat locus, SSmus D. N. Benedictus PP. XV censuit expedire ut pressius determinetur quaenam ex praedictis facultatibus cessasse dicendae sint. Itaque, de mandato SSnii, declaratur natur a sua finem habuisse facultates ut supra sacerdotibus factas, quae sequuntur:

- 1) absolvendi in quibusdam casibus milites generali formula, seu communi absolute sine praecedenti confessione;
- 2) absolvendi ab omnibus censuris et casibus reservatis;
- 3) Missam celebrandi in quocumque loco, etiam sub dio, remoto quidem irreverentiae periculo;
- 4) bis in die, etiam una hora post meridiem, et in casibus extraordinariis vel non servato ieiunio, Sacrum peragendi;
- 5) Missas votivas loco propriae a rubricis praescriptae legendi;
- 6) asservandi SSmum Sacramentum in bellicis navibus et in stativis castrorum valetudinariis;
- 7) benedicendi unico crucis signo coronas, cruces, numismata cum applicatione indulgentiarum;
- 8) sese eximendi a recitatione divini officii, ac pariter idem officium in alias pias preces commutandi.

Hisce demptis, reliqua quae attinent ad iurisdictionem Ordinariorum castrensiu, usque dum eorum ministerium subsistat et servetur, sarta tecta sunt.

Curae tamen ipsorum Ordinariorum Castrensiu erit vigilare ut omnia quae pertinent ad sacrae liturgiae observantiam, praesertim in Missae celebratione, a sacerdotibus sibi adhuc subditis adamussim et ex integro serventur.

Officii pariter omnium Ordinariorum locorum erit curare ut sacerdotes in dioecesim e militia reversi ad pristinam perfectamque sacrorum rituum observantiam redeant”, in AAS, 1919 (XI), pp. 74 ss. (e [qui](#)).

<sup>33</sup> V. P. ERDÖ, *Il valore teologico del diritto canonico: una questione storica*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017*, Roma, 2019, pp. 181 ss.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Nel 1939, agli albori della Seconda Guerra mondiale, ed a CIC-17 promulgato e vigente, Pio XII, con l'Esortazione apostolica *Asperis commoti*<sup>34</sup>, preannuncia d'avere in mente di concedere “a tutti i Vicari Castrensi o Cappellani maggiori delle nazioni o regioni nelle quali esiste o esisterà lo stato di guerra o di mobilitazione — ferme restando le facoltà ordinarie già accordate — nuove e straordinarie facoltà”, che vengono fenotipizzate dalla Penitenzieria il 30 agosto, e dalla Sacra Congregazione concistoriale, l'8 dicembre 1939, nell'*Index facultatum*<sup>35</sup>, dove la possibilità dell'assoluzione generale viene ulteriormente estesa anche ad interi gruppi di civili esposti ai cannoneggiamenti ed ai bombardamenti aerei<sup>36</sup>.

Queste disposizioni sono meglio definite e precisate prima da due istruzioni della Congregazione per i Sacramenti, l'una del 22 aprile 1940, la seconda del 26 luglio, e poi da una risposta, del 19 dicembre 1940, della Penitenzieria ad

---

<sup>34</sup> Cfr. E. BAURA, *L'ufficio di ordinario militare. Profili giuridici*, in *IE*, 1992, pp. 385 ss.

<sup>35</sup> In AAS, 1939 (XXXI), pp. 710 ss. (e [qui](#)).

<sup>36</sup> “14. Imminenti aut commisso praelio: [...]

b) liceat iisdem sacerdotibus absolvere a quibusvis peccatis et censuris quantumvis reservatis et notoriis, generali formula seu communi absolutione, absque praevia orali confessione, sed doloris actu debite emisso, quando sive prae militum multitudine sive prae temporis angustia singuli audiri nequeant, eosque ita absolutos, ad S. Mensam Eucharisticam, per modum Viatici, admittere. Ne omittant vero poenitentes docere absolutionem ita receptam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint, eisdemque obligationem manere integram confessionem suo tempore peragendi;

c) [...] Quoniam vero occasione belli ipsae civitates, quae liberae seu apertae vocantur, aëris incursionibus expositae inveniuntur, ne christifideles religionis subsidiis in vitae discrimine destituantur, liceat sacerdotibus, instante mortis periculo durantibus praefatis incursionibus, eosdem a quibusvis peccatis et censuris reservatis et notoriis, etiam formula generali eadem ratione de qua sub n. 14 absolvere, eisdemque impertire Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia plenaria de qua supra”

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

un *Dubium circa absolutionem generali modo impertiendam militibus imminenti aut commisso proelio*<sup>37</sup>. Verso la fine della guerra, l’Istruzione *Ut dubia*, del 25 marzo 1944, estende l’assoluzione oltre i momenti di belligeranza<sup>38</sup>: i nn. 4 e 5 ribadiscono il

---

<sup>37</sup> “In Indice facultatum, quas Ssmus Dominus Noster Pius div. Prov. Pp. XII concessit pro tempore belli, et de quibus in Acta Ap. Sedis, a. 1939, p. 710 et sqq., legitur: «Imminenti aut commisso proelio [...] liceat [...] Sacerdotibus absolvere a quibusvis peccatis et censuris quantumvis reservatis et notoriis, generali formula seu communi absolutione, absque praevia orali confessione, sed doloris actu debite emisso, quando sive prae militum multitudine sive prae temporis angustia singuli audiri nequeant».

Iamvero quaesitum est: Quid faciendum si aliquando circumstantiae tales sint ut praevideatur moraliter impossibile aut valde difficile fore ut milites turmatim absolvi possint ‘imminenti aut commisso proelio’?

Sacra Paenitentiarum Apostolica, omnibus mature perpensis, respondendum censuit: In praedictis circumstantiis, iuxta Theologiae moralis principia, licet, statim ac necessarium indicabitur, milites turmatim absolvere. Sacerdotes autem sic absolventes ne omittant paenitentes docere absolutionem ita receptam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint eisdemque obligationem manere integram confessionem suo tempore peragendi”, in AAS, 1942 (XXXII), pp. 571 ss. (e [qui](#)).

<sup>38</sup> “Circa sacramentalem absolutionem generali modo pluribus impertiendam.

Ut dubia et difficultates removeantur in interpretanda et exsequenda facultate impertiendi in quibusdam rerum adiunctis absolutionem sacramentalem generali formula seu communi absolutione, sine praevia peccatorum confessione a singulis Christifidelibus peracta, Sacra Paenitentiarum opportunum ducit haec quae sequuntur declarare atque edicere:

I. Sacerdotes, licet ad confessiones sacramentales excipiendas adprobati non sint, facultate fruuntur absolventi generali modo atque una simul: a) Milites imminenti aut commisso proelio, prout in mortis periculo constitutos, quando, sive prae militum multitudine sive prae temporis angustia, singuli audiri nequeunt. Si tamen rerum adiuncta eiusmodi sint, ut vel moraliter impossibile, vel admodum difficile videatur milites absolvere imminenti aut commisso proelio, tunc licet eos absolvere statim ac necessarium iudicabitur [...] b) Cives et milites instante mortis periculo, durantibus hostilibus incursionibus.

II. Praeter casus in quibus agitur de mortis periculo, non licet sacramentaliter absolvere plures una simul, aut singulos dimidiate tantum confessos, ratione tantum magni concursus paenitentium, qualis verbi gratia potest contingere in die magnae alicuius festivitatis aut indulgentiae (cfr. Prop. 59 ex damnatis ab Innocentio XI die 2 Martii 1679): licet vero si accedat alia gravis omnino et urgens necessitas, gravitati praecepti divini integritatis confessionis proportionata, verbi gratia si paenitentes — secus nulla sua culpa — diu gratia sacramentali et sacra Communionem carere cogantur. Decernere autem si militum aut captivorum aut civium turma in tali necessitate inveniatur, locorum Ordinariis reservatur, ad quos praevidere recurrere tenentur Sacerdotes, quoties id possibile sit, ut licite eiusmodi absolutionem impertiant.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

dovere di confessare, non appena possibile, i propri peccati mortali, tuttavia – prevedendo che molti fedeli non avrebbero avuto questa concreta possibilità – il n. 5 precisa che i sacerdoti, prima d'impartire l'assoluzione collettiva, avrebbero dovuto ricordare ai fedeli questo loro preciso dovere “*occasionem expectantes*”, cioè se vi fossero state circostanze favorevoli<sup>39</sup>. Questo documento è particolarmente importante, in quanto generalizza l'assoluzione collettiva oltre il tempo di guerra, ammettendola qualora un gruppo di fedeli si trovasse in uno stato emergenziale.

Dopo le riforme generali avviate a seguito del Concilio – massime per quel che riguardi il principale scenario tradizionale della confessione ‘ordinaria’, ossia

---

III. Absolutiones sacramentales pluribus una simul a Sacerdotibus arbitrio suo impertitae, extra casus de quibus in n. I, vel non obtenta praevia Ordinarii licentia, licet hic adiri potuerit, iuxta dicta in n. II, utpote abusus habendae sunt.

IV. Antequam Sacerdotes sacramentalem absolutionem impertiant, quantum rerum adiuncta permittant, de his quae sequuntur Christifideles commonere debent: a) Necessarium scilicet esse ut se quisque paeniteat admissorum suorum et a peccatis abstinere proponat. - Convenit etiam Sacerdotes opportune monere paenitentes, ut contritionis actum externo aliquo modo ostendant, si possibile sit, verbi gratia suum percutiendo pectus. b) Atque omnino necesse esse ut, qui absolutionem turmatim acceperint, in primo deinceps suscipiendo Paenitentiae Sacramento, gravia singula peccata sua rite confiteantur, quae non antea confessi fuerint.

V. Sacerdotes aperte fideles doceant eos graviter prohiberi, ne, quamvis sibi consci sint culpae mortalis, nondum in confessione recte accusatae et remissae, et obligatio integre lethalia peccata confitendi urgeat ex lege sive divina sive ecclesiastica, de industria declinent huic obligationi satisfacere, occasionem expectantes, qua absolutio turmatim detur.

VI. Meminerint vero locorum Ordinarii ut de hisce normis gravissimoque officio tunc Sacerdotes commonetaeiant cum iisdem facultatis usum permittant — in peculiaribus rerum adiunctis — sacramentalem absolutionem generali formula una simul impertiendi.

VII. Si tempus suppetat, haec absolutio sueta atque integra formula in plurali numero impertienda est; secus vero haec brevior formula adhiberi potest: Ego vos absolvo ab omnibus censuris et peccatis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti [...]”.

<sup>39</sup> In AAS, 1944 (XXXVI), pp. 155 ss. (e [qui](#)).

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

la parrocchia<sup>40</sup> -, ecco che la le riforme ivi decise portano al documento *Sacramentum Poenitentiae* della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>41</sup>, che conferma accanto al tradizionale caso del pericolo di morte (n. II) la possibilità della confessione generale dovunque in caso di grave necessità (n. III)<sup>42</sup>.

La portata del documento è illustrata, richiamando la possibilità e la liceità, ed al contempo l'eccezionalità, della confessione generale, dallo stesso Paolo VI in una delle udienze immediatamente successive alla sua promulgazione<sup>43</sup>.

Seguono altri interventi normativi della Congregazione per il Culto Divino, che con il decreto *De novo Ordine Paenitentiae*, del 22 dicembre 1973<sup>44</sup> - col quale si promulga il nuovo *Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum: Ordo Paenitentiae*<sup>45</sup>, a sua

---

<sup>40</sup> M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *La parrocchia prima e dopo il Concilio Vaticano II*, in AA.VV., *Studi in onore di P.A. D'Avack*, I, Milano, 1976, pagg. 206 ss.; F. DE GREGORIO, *Il Concilio Vaticano II e la libertà religiosa*, in *Coscienza e libertà*, 1991, pp. 91 ss.; J.T. MARTIN DE AGAR, *El canon 964 del CIC: sobre el uso del Confesionario*, in AA.VV., *Reconciliación y Penitencia*, Pamplona, 1983, pp. 1011 ss.; O. CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente latino e Oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in G. RUYSSSEN (a cura di), *La disciplina della penitenza nelle Chiese orientali. Atti del simposio tenuto presso il Pontificio Istituto Orientale, Roma, 3-5 giugno 2011*, Roma, 2013, pp. 29 ss.

<sup>41</sup> In AAS, 1972 (LXIV), pp. 510 ss. ([qui](#) e [qui](#)).

<sup>42</sup> “Praeter casus in quibus agitur de mortis periculo, licet sacramentaliter absolvere una simul plures fideles generice tantum confessos, sed apte ad paenitentiam revocatos si accedat gravis necessitas, nimirum quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus, ita ut paenitentes-absque sua culpa-gratia sacramentali, vel sacra Communionem diu carere cogantur. Quod evenire potest, praesertim in terris missionum, sed in aliis etiam locis, necnon apud cœtus personarum, in quibus illa necessitas constat.

Hoc vero non licet, cum confessarii praesto esse possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis verbi gratia potest haberi in magna aliqua festivitate aut peregrinatione”.

<sup>43</sup> PAOLO VI, *Il Sacro Ministero per la riconciliazione nella penitenza. Udienza generale del 19 VII 1972*.

<sup>44</sup> In AAS, 1974 (LXIV), pp. 172 ss. (e [qui](#)).

<sup>45</sup> *Rituale Romanum: Ordo Paenitentiae, editio typica*, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXXV; *Rituale Romanum: Rito della Penitenza* [Conferenza Episcopale Italiana], Città del Vaticano, 1974.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

volta dichiaratamente basato su Sacrosanctum Concilium 72<sup>46</sup> - prevede espressamente la “celebrazione congiunta della riconciliazione con la confessione generale e l’assoluzione generale”: fattispecie possibile, ma ancora con “carattere eccezionale”<sup>47</sup>, sia *in se ipsa*, sia nelle condizioni di procedibilità, tanto che spetta non al singolo sacerdote, bensì solo “all’ordinario, dopo aver consultato altri membri della Conferenza Episcopale, giudicare se ci siano effettivamente le necessarie condizioni stabilite dalla Sede Apostolica e specificate nella Norma n. 3. [Tuttavia la materia è appunto tanto eccezionale che] Gli Ordinari non furono autorizzati a cambiare le condizioni richieste, a sostituirle con altre condizioni, o a determinare la grave necessità secondo i loro personali criteri, comunque degni. Il documento «Sacramentum Paenitentiae» ha riconosciuto in effetti che le norme regolanti la disciplina fondamentale del ministero della riconciliazione nella Chiesa sono materia di speciale interesse per la Chiesa universale e di regolamentazione da parte della suprema autorità”<sup>48</sup>.

Giovanni Paolo II ha ripreso, sottolineato e ribadito il carattere emergenziale dell’assoluzione generale dapprima nel discorso del 30 gennaio 1981 alla Penitenzieria<sup>49</sup>, e poi poco dopo la promulgazione del nuovo *Codex*, sia

---

<sup>46</sup> In AAS, 1964 (LVI), p. 118 (e [qui](#)).

<sup>47</sup> PAOLO VI, [La penitenza, sacramento della Risurrezione e della Pace. Udienza generale del 23 marzo 1977](#); cfr. J.P. SCHOUPE, *Convergences et différences entre le droit divin des canonistes et le droit naturel des juristes*, in *IE*, 2000, pp. 29 ss.

<sup>48</sup> PAOLO VI, *Speech ‘In the name. Ad sacros Praesules districtus Neo-Eboracensis, in Foederatis Americae Septentrionalis Civitatibus’*, in AAS, 1978 (LXX), pp. 328 ss. (e [qui](#)).

<sup>49</sup> “La Chiesa di recente, per gravi ragioni pastorali e sotto precise e indispensabili norme, per facilitare il bene supremo della grazia a tante anime, ha esteso l’uso dell’assoluzione collettiva. Ma voglio richiamare la scrupolosa osservanza delle condizioni citate, ribadire che, in caso di peccato mortale, anche dopo la assoluzione collettiva, sussiste l’obbligo di una specifica accusa sacramentale del peccato, e confermare che, in qualsiasi caso, i fedeli hanno diritto alla propria confessione privata”; GIOVANNI PAOLO II, *Speech ‘Ad S. Paenitentiarum Tribunal et Urbis basilicarum paenitentiarum: sacramentalis confessionis necessitas, iure divino introducta, adhuc viget et semper in Ecclesia vigeat’*, January 1st, 1981, in AAS, 1981 (LXXIII), pp. 201 ss. (e [qui](#)).

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

nell'Esortazione postsinodale *Reconciliatio et paenitentia*<sup>50</sup> che in un intervento svolto presso la Congregazione per i Sacramenti, il 17 aprile 1986<sup>51</sup>, in cui il Papa

---

<sup>50</sup> “33. Nel nuovo ordinamento liturgico e, più recentemente, nel nuovo Codice di diritto canonico (*Codex Iuris Canonici*, can. 961-963), si precisano le condizioni che legittimano il ricorso al «rito della riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale». Le norme e gli ordinamenti dati su questo punto, frutto di matura ed equilibrata considerazione, devono essere accolti e applicati evitando ogni tipo di interpretazione arbitraria.

E' opportuno riflettere in maniera più approfondita sulle motivazioni, che impongono la celebrazione della penitenza in una delle prime due forme e consentono il ricorso alla terza forma. Vi è, anzitutto, una motivazione di fedeltà alla volontà del Signore Gesù, trasmessa dalla dottrina della Chiesa, e di obbedienza, altresì, alle leggi della Chiesa; il Sinodo ha ribadito in una delle sue «Propositiones» l'immutato insegnamento, che la Chiesa ha attinto alla più antica tradizione, e la legge, con cui essa ha codificato l'antica prassi penitenziale: la confessione individuale e integra dei peccati con l'assoluzione egualmente individuale costituisce l'unico modo ordinario, con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa. Da questa riconferma dell'insegnamento della Chiesa risulta chiaramente che ogni peccato grave deve essere sempre dichiarato, con le sue circostanze determinanti, in una confessione individuale.

Vi è, poi, una motivazione di ordine pastorale. Se è vero che, ricorrendo le condizioni richieste dalla disciplina canonica, si può fare uso della terza forma di celebrazione, non si deve però dimenticare che questa non può diventare una forma ordinaria, e che non può e non deve essere adoperata - lo ha ripetuto il Sinodo - se non «in casi di grave necessità», fermo restando l'obbligo di confessare individualmente i peccati gravi prima di ricorrere di nuovo a un'altra assoluzione generale. Il vescovo, pertanto, al quale soltanto spetta, nell'ambito della sua diocesi, di valutare se esistano in concreto le condizioni che la legge canonica stabilisce per l'uso della terza forma, darà questo giudizio con grave onere della sua coscienza, nel pieno rispetto della legge e della prassi della Chiesa, e tenendo conto, altresì, dei criteri e degli orientamenti concordati - sulla base delle considerazioni dottrinali e pastorali sopra esposte - con gli altri membri della conferenza episcopale. Parimenti, sarà sempre un'autentica preoccupazione pastorale a porre e garantire le condizioni che rendono il ricorso alla terza forma capace di dare quei frutti spirituali, per i quali essa è prevista. Né l'uso eccezionale della terza forma di celebrazione dovrà mai condurre ad una minore considerazione, tanto meno all'abbandono, delle forme ordinarie, né a ritenere tale forma come alternativa delle altre due: non è, infatti, lasciato alla libertà dei pastori e dei fedeli di scegliere fra le menzionate forme di celebrazione quella ritenuta più opportuna. Ai pastori rimane l'obbligo di facilitare ai fedeli la pratica della confessione integra e individuale dei peccati, che costituisce per essi non solo un dovere, ma anche un diritto inviolabile e inalienabile, oltre che un bisogno dell'anima. Per i fedeli l'uso della terza forma di celebrazione comporta l'obbligo di attenersi a tutte le norme che ne regolano l'esercizio, compresa quella di non ricorrere di nuovo all'assoluzione generale prima di una regolare confessione integra e individuale dei peccati, che deve essere fatta non appena possibile. Di questa norma e dell'obbligo di osservarla i fedeli devono essere avvertiti e istruiti dal sacerdote

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

si era doluto di alcuni abusi, ribadendo il carattere di eccezionalità dell'assoluzione generale, e aveva invitato i vescovi a istruire i fedeli affinché non confondessero tra assoluzione generale e confessione individuale, restando quest'ultima necessaria "non appena possibile" [...] anche dopo aver ricevuto l'assoluzione generale delle colpe gravi commesse. In questa occasione il Papa aveva anche chiarito che la confessione individuale non era solo un obbligo, ma anche un vero e proprio diritto: riflesso di quel rapporto personale che il buon pastore intende stabilire con ciascuna pecorella, da lui individualmente conosciuta, anzi - secondo la bella espressione del Vangelo di Giovanni - da lui "chiamata per nome" (cf. Gv 10, 3). Per questa ragione, conveniva con la necessaria puntualizzazione, da parte delle singole Conferenze episcopali, dei casi di "grave necessità" previsti dal Codice di diritto canonico [...] per il legittimo ricorso all'assoluzione in forma collettiva, e adoperandosi poi con costanza per orientare conformemente a queste direttive la prassi pastorale delle loro Chiese" (n. 5).

Un primo intervento per uniformare le disposizioni di SP col nuovo Codice si era avuto subito, con il decreto *Variationes*, della Congregazione per il Culto Divino ed i Sacramenti, ove appunto si precisava come fossero abrogate le disposizioni liturgiche sull'assoluzione collettiva non coincidenti con le norme canoniche<sup>52</sup>.

---

prima dell'assoluzione". GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. postsin. *'Reconciliatio et paenitentia'*, december 2, 1984, in AAS, 1985 (LXXVII), pp. 185 ss. (e [qui](#)).

<sup>51</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Speech 'Ad eos qui plenario coetui Congregationis pro Sacramentis interfuerunt coram admissos'*, in AAS, 1986 (78), pp. 1124 ss. (e [qui](#)); cfr. S. MÜCKL, *In der Welt, nicht von der Welt*, in AA.VV., *Theologia Iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. Lebensjahres*, Berlin, 2017, pp. 115 ss.

<sup>52</sup> In *Notitiae*, 1983, pp. 541 ss. (v. [qui](#)).

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Sul punto è intervenuto in seguito anche il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, nel 1996, con una nota in cui ribadisce che “che quanto è prescritto nel can. 961 circa l’assoluzione generale riveste il carattere di eccezionalità, e rimane sottoposta al dettame del canone 18: “*leges quae... exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi*”; essa pertanto deve essere strettamente interpretata.

Giovanni Paolo II, nella già citata Esortazione Apostolica, sottolineava espressamente il carattere di eccezionalità richiamando il can. 961: “*immineat periculum mortis*”, tale da mancare il tempo perché il sacerdote o i sacerdoti possano ascoltare la confessione individuale (con un richiamo esplicito ai motivi originari della concessione dell’assoluzione generale nel periodo bellico); e «*adsit gravis necessitas*»: quando il numero di penitenti e la scarsità di sacerdoti fa sì che i fedeli, senza loro colpa, rimangono privi, durante un tempo notevole, della grazia sacramentale o della santa comunione. Perché si verifichi tale stato di «grave necessità» devono concorrere congiuntamente due elementi: primo, che vi sia scarsità di sacerdoti e gran numero di penitenti; secondo, che i fedeli non abbiano avuto o non abbiano la possibilità di confessarsi prima o subito dopo. In pratica, che essi non siano responsabili, con la loro trascuratezza, dell’attuale privazione dello stato di grazia o dell’impossibilità di ricevere la santa comunione (*sine propria culpa*) e che questo stato di cose si protrarrà prevedibilmente a lungo (*dum*).

Ne deriva, ad esempio, che la riunione di grandi masse di fedeli non giustifica per sé l’assoluzione collettiva. Perciò la stessa norma canonica precisa che

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

“non è considerata necessità sufficiente, quando i confessori non possono essere disponibili, a motivo del solo grande concorso di penitenti, quale si può avere in qualche grande festività o pellegrinaggio”.

Il canone 961, § 2 stabilisce che spetta al Vescovo diocesano determinare se nel caso concreto, alla luce dei criteri «concordati con gli altri membri della Conferenza episcopale», si verificano le condizioni per impartire l'assoluzione generale. Egli ha, pertanto, nei casi concreti e alla luce dei criteri fissati dalla Conferenza episcopale, il compito di verificare la presenza o meno delle condizioni stabilite dal Codice, ma non ha il potere di modificare, aggiungere o togliere le condizioni già stabilite nel Codice e i criteri concordati con gli altri Membri della Conferenza episcopale.

Già Paolo VI di v. m., in un discorso ad alcuni Vescovi degli Stati Uniti, ebbe a dire: «*Ordinaries were not authorized to change the required conditions, to substitute other conditions for those given, or to determine grave necessity according their personal criteria, however worthy*» [...].

Giovanni Paolo II nella citata Esortazione Apostolica ha ribadito questo grave dovere: «*Episcopus ergo, cuius solius est, intra fines suae dioecesis, aestimare utrum condiciones reapse habeantur... hoc iudicium faciet graviter onerata conscientia pleneque observata lege et praxi Ecclesiae necnon ratione habita criteriorum et mentium directionis, ... cum ceteris membris Conferentiae Episcopalis convenerit*» [...].

IV. Anche l'iter della redazione del canone 961, sottoposto a suo tempo alla consultazione dell'Episcopato, evidenzia il carattere di eccezionalità della riconciliazione mediante l'assoluzione generale, come si può rilevare attraverso lo studio degli atti pubblicati sulla rivista *Communicationes*.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Emblematico, al riguardo, è il passaggio da una iniziale formulazione che prevedeva positivamente la possibilità dell'assoluzione generale, ad una formulazione che, al contrario, proibisce direttamente l'assoluzione generale prevedendola soltanto come eccezione.

[...]

V. La corretta applicazione delle norme relative all'assoluzione generale esige inoltre l'osservanza di quanto prescrivono i successivi canoni 962 e 963.

Il canone 962, § 1 stabilisce un ulteriore obbligo specifico relativo all'assoluzione generale. Perché l'assoluzione generale impartita secondo i criteri canonici sia valida, si richiede, oltre le disposizioni necessarie per la confessione nel modo ordinario, il proposito di confessare in maniera individuale tutti i peccati gravi che non si sono potuti confessare a causa dello stato di grave necessità.

[...]

Nell'Esortazione Apostolica *Reconciliatio et Paenitentia*, dopo aver ricordato che la confessione individuale è l'unico mezzo ordinario della riconciliazione, [Giovanni Paolo II] scrive «Ex hac confirmatione Ecclesiae doctrinae consequitur manifesto ut omne peccatum grave semper sit declarandum... in confessione singulari».

Il canone 963, sebbene non determini in forma specifica un tempo preciso entro cui effettuare questa confessione individuale, stabilisce però criteri normativi chiari: la confessione individuale deve essere fatta prima di un'altra eventuale confessione generale e deve essere effettuata «quam primum», cioè non

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

appena terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il ricorso all'assoluzione collettiva”<sup>53</sup>.

Papa Wojtyła torna ancora sull'argomento col Motu Proprio *Misericordia Dei*, del 7 aprile 2002, nel quale riafferma che

“4. Alla luce e nel contesto delle norme precedenti, deve essere compresa e rettamente applicata l'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale, prevista al can. 961 del Codice di Diritto Canonico. Essa, infatti, «riveste un carattere di eccezionalità»(18) e «non può essere impartita in modo generale se non:

1° vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;

2° vi sia grave necessità, ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si hanno a disposizione confessori sufficienti per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio».(19)

Circa il caso di grave necessità, si precisa quanto segue:

a) Si tratta di situazioni che, oggettivamente, sono eccezionali, come quelle che si possono verificare in territori di missione o in comunità di fedeli isolati,

---

<sup>53</sup> Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Nota esplicativa dell'8 novembre 1996*, in *Comm.*, 1996, pp. 177 ss. (e [qui](#)).

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

dove il sacerdote può passare soltanto una o poche volte l'anno o quando le condizioni belliche, meteorologiche o altre simili circostanze lo consentano.

b) Le due condizioni stabilite nel canone per configurare la grave necessità sono inseparabili, per cui non è mai sufficiente la sola impossibilità di confessare «come si conviene» i singoli entro «un tempo conveniente» a causa della scarsità di sacerdoti; tale impossibilità deve essere unita al fatto che altrimenti i penitenti sarebbero costretti a rimanere «a lungo», senza loro colpa, privi della grazia sacramentale. Si debbono perciò tener presenti le circostanze complessive dei penitenti e della diocesi, per quanto attiene l'organizzazione pastorale di questa e la possibilità di accesso dei fedeli al sacramento della Penitenza.

c) La prima condizione, l'impossibilità di poter ascoltare le confessioni «come si conviene» «entro un tempo conveniente», fa riferimento solo al tempo ragionevolmente richiesto per l'essenziale amministrazione valida e degna del Sacramento, non essendo rilevante a tale riguardo un colloquio pastorale più lungo, che può essere rimandato a circostanze più favorevoli. Questo tempo ragionevolmente conveniente, entro cui ascoltare le confessioni, dipenderà dalle possibilità reali del confessore o confessori e degli stessi penitenti.

d) Circa la seconda condizione, sarà un giudizio prudenziale a valutare quanto lungo debba essere il tempo di privazione della grazia sacramentale affinché si abbia vera impossibilità a norma del can. 960, allorché non vi sia imminente pericolo di morte. Tale giudizio non è prudenziale se stravolge il senso dell'impossibilità fisica o morale, come accadrebbe se, ad esempio, si considerasse che un tempo inferiore a un mese implicherebbe rimanere «a lungo» in simile privazione.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

e) Non è ammissibile il creare o il permettere che si creino situazioni di apparente grave necessità, derivanti dalla mancata amministrazione ordinaria del Sacramento per inosservanza delle norme sopra ricordate<sup>(20)</sup> e tanto meno, dall'opzione dei penitenti in favore dell'assoluzione in modo generale, come se si trattasse di una possibilità normale ed equivalente alle due forme ordinarie descritte nel Rituale.

f) La sola grande affluenza di penitenti non costituisce sufficiente necessità, non soltanto in occasione di una festa solenne o di un pellegrinaggio, ma neppure per turismo o altre simili ragioni dovute alla crescente mobilità delle persone.

5. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del can. 961, § 1, 2°, non spetta al confessore, ma «al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può determinare i casi di tale necessità».<sup>(21)</sup> Tali criteri pastorali dovranno essere espressione della ricerca della totale fedeltà, nelle circostanze dei rispettivi territori, ai criteri di fondo espressi dalla disciplina universale della Chiesa, i quali peraltro poggiano sulle esigenze derivanti dallo stesso sacramento della Penitenza nella sua divina istituzione.

6. Essendo di fondamentale importanza, in una materia tanto essenziale per la vita della Chiesa, la piena armonia tra i vari Episcopati del mondo, le Conferenze Episcopali, a norma del can. 455 § 2 del C.I.C., faranno pervenire quanto prima alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il testo delle norme che esse intendono emanare oppure aggiornare, alla luce del presente Motu proprio sull'applicazione del can. 961 del C.I.C. Ciò non mancherà di favorire una sempre più grande comunione tra i Vescovi di tutta la

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

Chiesa, spingendo ovunque i fedeli ad attingere abbondantemente alle fonti della misericordia divina, sempre zampillanti nel sacramento della Riconciliazione.

In questa prospettiva di comunione sarà pure opportuno che i Vescovi diocesani riferiscano alle rispettive Conferenze Episcopali circa il verificarsi o meno, nell'ambito della loro giurisdizione, di casi di grave necessità. Sarà poi compito delle Conferenze Episcopali informare la predetta Congregazione circa la situazione di fatto esistente nel loro territorio e sugli eventuali mutamenti che dovessero in seguito registrarsi.

7. Quanto alle disposizioni personali dei penitenti viene ribadito che:

a) «Affinché un fedele usufruisca validamente dell'assoluzione sacramentale impartita simultaneamente a più persone, si richiede che non solo sia ben disposto, ma insieme faccia il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare».

b) Per quanto è possibile, anche nel caso di imminente pericolo di morte, venga premessa ai fedeli «l'esortazione che ciascuno provveda a porre l'atto di contrizione».

c) È chiaro che non possono ricevere validamente l'assoluzione i penitenti che vivono in stato abituale di peccato grave e non intendono cambiare la loro situazione.

8. Fermo restando l'obbligo «di confessare i propri peccati gravi almeno una volta all'anno», «colui al quale sono rimessi i peccati gravi mediante l'asso-

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

luzione generale, si accosti quanto prima, offrendosene l'occasione, alla confessione individuale, prima che abbia a ricevere un'altra assoluzione generale, a meno che non sopraggiunga una giusta causa»<sup>54</sup>.

In conclusione, dunque, vorremmo sottolineare alcune delle differenze più importanti tra la legge attuale e quella precedente che disciplina la concessione dell'assoluzione collettiva; inoltre, l'evoluzione della legge è andata nella direzione di non aumentare, come invece alcuni desideravano, bensì di ridurre la possibilità di assoluzione di molti penitenti contemporaneamente senza una loro precedente confessione individuale:

I) spetta ora solo all'Ordinario diocesano, e non più anche al singolo sacerdote, come stabilito in *Sacramentum Paenitentiae*, n. 5, giudicare se vi sia una grave necessità ex can. 961 § 1 n. 2, ovvero condizioni che consentono l'assoluzione collettiva, sebbene i penitenti non siano in pericolo di morte;

II) l'Ordinario diocesano non può più limitarsi a consultazioni con i Vescovi vicini sulla sussistenza delle precondizioni per l'assoluzione collettiva, come richiesto da SP n. 5 (“dopo averne discusso con altri componenti della Conferenza Episcopale”), ma vanno prese decisioni collegiali, ex can 961 § 2 (“tenendo conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza episcopale”).

Noi viviamo oggi in un mondo pluralistico, e questo pluralismo tocca anche la vita della Chiesa in maniera sempre maggiore: nell'ambito del Sacramento della Confessione, vieppiù negli ultimi decenni, ma come peraltro già nei secoli precedenti, la Chiesa ha mostrato di sapersi adattare: quando il gioco si è fatto

---

<sup>54</sup> GIOVANNI PAOLO II, *M.P. Misericordia Dei*, april 7, 2002, in AAS, 2002 (94), pp. 452 ss. (e [qui](#)).

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

duro, la Chiesa ha saputo continuare a giocare, ossia quando un mutato scenario di fondo lo ha richiesto, la Chiesa ha saputo prevedere ed autorizzare anche forme nuove per amministrare la propria economia della salvezza: essa ha il potere di dare in varie forme agli uomini il sacramento della salvezza (can. 960)<sup>55</sup>, e la storia del Sacramento della confessione mostra com'esso sia stato molto legato alla situazione storica: perciò la Chiesa, in ogni fase storica, può e potrà stabilire in quale maniera possa venir trasmessa la salvezza sacramentale degli uomini<sup>56</sup>.

La Storia mostra anche il lato dinamico della Chiesa, che ha sempre cercato di offrire agli uomini, in qualunque situazione o pericolo si potessero trovare, la possibilità d'ottenere il perdono dei peccati e la Salvezza<sup>57</sup>.

L'iniziale molteplicità delle forme di confessione, teorizzata dall'Hermae Pastor, da Ugo di San Vittore, Urbano III, Gregorio VII, San Leone IX, Pietro Lombardo, Simone di Tournai, è poi stata semplificata, a partire dal XIII secolo, ad una sola: il Concilio Lateranense IV, del 1215, fissò annualmente la Confessione e la Comunione almeno a Pasqua<sup>58</sup>; il Concilio di Trento, convocato per rispondere a Lutero ed alle sue idee<sup>59</sup>, stabilì che il perdono dei peccati si articolasse in tre fasi: la contrizione, la confessione ed il perdono, e che l'assoluzione

---

<sup>55</sup> V. CCC nn. 553 e 979 ([qui](#)).

<sup>56</sup> A. RICCARDI, *Il futuro del cristianesimo*, in AA.VV., *I cattolici e le chiese cristiane durante il pontificato di Giovanni Paolo II*, Cinisello Balsamo, 2006, pp. 11 ss.; J.I. ARRIETA, *The Internal Forum: Notions and Juridical Regime*, in *SC-RCDC*, 2007, pp. 27 ss.

<sup>57</sup> V. M. D'ARIENZO, *Diritto canonico e storia. I paradossi interpretativi tra tradizione e innovazione*, in *DeR*, 2018, pp. 69 ss.

<sup>58</sup> H. DENZINGER, *Enchiridion Symbolorum*, Freiburg i.Br – Basel – Wien, 2017, 812 ss.; v. F. MARTI, *Il favor fidei nello ius novum. Analisi delle fonti normative*, in *IE*, 2014, pp. 359 ss.

<sup>59</sup> V. M. D'ARIENZO, *Il contributo del pensiero riformato del XVI secolo all'ermeneutica della laicità*, in *AGFS*, 2018, pp. 697 ss.; A. MELLONI, *Il caso e la cosa. Lutero nella storiografia italiana del Novecento*, in *CnS*, 2016, pp. 613 ss.

## RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY

da parte del sacerdote fosse un atto giudiziale<sup>60</sup>, e, sulla base del principio per cui la piena confessione dei peccati da parte dei battezzati fosse necessaria per diritto divino<sup>61</sup>, la Chiesa regolò per i secoli seguenti la forma del Sacramento della Confessione, fino alle riforme che abbiamo visto a cavallo della Prima Guerra mondiale e della codificazione del CIC-17, alle riflessioni e riconsiderazioni generali del Concilio Vaticano II, alla codificazione vigente, dimostrando – una volta di più - che le norme canoniche - e, più in generale, confessionali, si modificano in termini di funzione: *salus animarum suprema lex*<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> H. DENZINGER, *Enchiridion Symbolorum, cit.*, 1676 ss.

<sup>61</sup> Ivi, 1679.

<sup>62</sup> P.L. CONSORTI, *Contributo metodologico alla comparazione dei diritti religiosi: il valore dei 'formanti'*, in *DeR*, 2015, pp. 255 ss.